

Reg. n. 10/2020

Oggetto: interventi selvicolturali di ripristino danni da calamità naturali e da incendio in agro di Altamura.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la legge 394/91, art. 13;

VISTO il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;

VISTO il Regolamento Regionale n.6/2016 *Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) e ss.mm.ii.*

VISTA la richiesta formulata dalla sig.ra Luciana Barbara Loiodice acquisita al prot. 4768 del 15/10/2019 dell'Ente, in qualità di affittuaria e conduttrice di fondi boscati, relativa a lavori di ripristino dei danni causati da incendio di un complesso boscato sito in loc. "Masseria Corte Cicero" della superficie di 40.44.34 ettari, in agro di Altamura ricadente in zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa al ripristino dei danni da fuoco di un popolamento di latifoglie della superficie di 40.44.34 ettari in agro di Altamura, Loc. Masseria Corte Cicero", insistente sul terreno identificato in catasto al fg 28 p.lla 5, e fg 31 p.lle 19, 20, 33, 34, mediante succisione e tramarratura di ceppaie intristite, cippatura delle ramaglie, rinfoltimento con latifoglie, realizzazione di una chiudenda lunga 630 metri lineari in fili metallico spinato per impedire nelle zone sottoposte a taglio l'ingresso di animali pascolanti.

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi PSR 2014-2020 Misura: 8 sottomisura: 8.4 ed è finalizzato al recupero della compagine forestale.

CONSIDERATO che l'intervento proposto favorisce il recupero del popolamento e l'evoluzione della cenosi forestale interferendo sulla complessità e la resistenza alle avversità, pertanto risulta conforme a quanto previsto agli artt. 6, 7 e 12 delle NTA del Piano per il Parco;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, non determina incidenze negative sui sistemi naturali ed è finalizzato al recupero dei danni da fuoco ed all'incremento della complessità biologica della cenosi forestale, pertanto favorisce la conservazione in buono stato del popolamento di latifoglie autoctono.

**Esprime parere favorevole ai fini della valutazione d'incidenza ex art. 5c.7
DPR 357/97 ed ex L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.**

e rilascia il

NULLA OSTA

sig.ra Luciana Barbara Loiodice nata a Bari il 28/05/1971 C.F.: LDCLNB 71E68A662S e residente in Spinazzola c.da Pilella, in qualità di affittuaria dei fondi boscati, per la realizzazione di un intervento selvicolturale di ripristino dei danni da fuoco di un popolamento di latifoglie della superficie di 40.44.34 ettari in agro di Altamura, Loc. Masseria Corte Cicero", insistente sul terreno identificato in catasto al fg 28 p.lla 5, e fg 31 p.lle 19, 20, 33, 34, ricadente in zona B del Parco



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Nazionale dell'Alta Murgia, mediante succisione e tramarratura di ceppaie intristite, cippatura delle ramaglie, rinfoltimento con latifoglie, realizzazione di una chiudenda lunga 630 metri lineari in fili metallico spinato per impedire nelle zone sottoposte a taglio l'ingresso di animali pascolanti.

il progetto verrà realizzato secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

1. istanza in bollo;
2. documenti di riconoscimento del proponente e del tecnico incaricato
3. relazione tecnico illustrativa;
4. planimetrie aree percorse da fuoco;
5. rilievo fotografico;
6. ortofoto, stralci cartografici, planimetria di progetto, estratti di mappa, cartografia tematica;
7. consenso dei proprietari all'intervento;
8. titolo di conduzione;

A condizione che:

- non è consentita la recinzione in filo spinato che deve essere sostituita da una chiudenda con 3/5 ordini di filo metallico non spinato sorretto da pali in legno;
- gli interventi devono essere eseguiti secondo quanto prescritto nelle "Disposizioni tecniche per l'esecuzione di operazioni forestali e di prevenzione incendi nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia" (*approvate con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 1. Luglio 2016, rettificata e riapprovate con Determinazione Dirigenziale n. 134 del 6. Giugno 2017*);
- all'interno della compagine boschiva devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio raso qualora esuberanti;
- devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
- tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe) ed a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
- l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
- per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
- i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 20 agosto dello stesso anno al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
- devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti.

Il richiedente del presente Nulla Osta dovrà, prima dell'avvio dei lavori, trasmettere all'Ente eventuali pareri e autorizzazioni acquisite dagli altri Enti competenti per territorio e comunicare all'Ente Parco e la data di inizio e di termine dei lavori.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.
- Il presente provvedimento costituisce altresì parere ai fini della valutazione d'incidenza, ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. ed ex L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia Servizio VIA e VINCA ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;
- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Altamura, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri del Parco, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.
- il presente Nulla Osta, reso ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi.
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 21/01/2020

Il Tecnico Istruttore

Dott.ssa Agr. Chiara Mattia

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Mariagiovanna De'Aglio

Il Direttore

Arch. Domenico Nicoletti

